

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF esponendo di aver sottoscritto un contratto di cessione del quinto dello stipendio, nell'anno 2021, con l'intermediario chiamato nel presente procedimento. Il ricorrente precisa altresì che, in dipendenza del contratto, aveva pagato per intero ed in via anticipata tutte le spese connesse al credito. Successivamente, nell'anno 2025, la parte precisa di aver rimborsato anticipatamente il finanziamento, senza tuttavia ricevere l'esatto ristoro delle spese connesse al credito per il rateo delle somme riferibili alle mensilità a scadere al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento. Le spese di cui il ricorrente chiede la restituzione attengono alle spese d'istruttoria ed a quelle d'intermediazione. Il ricorrente chiede altresì il riconoscimento degli interessi sulle somme da liquidare in proprio favore.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario ne chiede, in via preliminare, la sospensione, osservando che la questione oggi sollevata è attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel merito, la parte insiste per il rigetto del ricorso formulando diverse eccezioni. In dettaglio, essa eccepisce che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della Direttiva europea 2008/48/CE. A questa specifica tipologia contrattuale andrebbe invece applicata esclusivamente la normativa speciale dettata dal D.P.R. 180/1950 (con particolare riferimento all'articolo 6 *bis* introdotto nel 2012), unitamente alle disposizioni in materia di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia nel 2011. L'intermediario contesta, inoltre, il diritto del ricorrente alla restituzione integrale dei costi, deducendo che l'obbligo di rimborso non dovrebbe mai riguardare le spese corrisposte a soggetti terzi, precisando che la stessa

giurisprudenza europea impone soltanto la restituzione dei costi iniziali trattenuti dal finanziatore. Sulla base di questi principi, la parte afferma la tesi che non debbano essere rimborsate né le spese di istruttoria né le commissioni di intermediazione, poiché le prime remunerano esclusivamente attività di pre-analisi con cui la banca accerta la sussistenza dei requisiti normativi minimi. Similmente, le commissioni di intermediazione costituiscono importi non incassati dalla banca, ma riconosciuti a soggetti terzi per l'attività preparatoria alla stipula. Configurando entrambe le voci come costi *up front* riferiti a servizi preliminari e già conclusi, l'intermediario ritiene del tutto escluso il diritto al rimborso.

DIRITTO

L'eccezione volta a ottenere la sospensione della procedura va disattesa. In primo luogo, va chiarito che questo Collegio non è vincolato all'obbligo di sospensione invocato dall'intermediario, poiché l'articolo 267 TFUE impone l'arresto del processo unicamente al giudice nazionale che ha sollevato il rinvio pregiudiziale. In secondo luogo, le Disposizioni dell'ABF contemplano un catalogo rigorosamente chiuso di ipotesi di sospensione, precludendo ogni interpretazione estensiva al caso in esame. Infine, si rileva la totale assenza di riscontri probatori circa l'asserita litispendenza, non avendo la parte provveduto a depositare l'indispensabile certificazione di avvenuta iscrizione a ruolo della causa in sede civile (conformemente a Collegio ABF Palermo, decisione n. 1500/25).

Passando all'esame nel merito, la domanda del ricorrente volta a ottenere la restituzione dei costi accessori al finanziamento estinto in anticipo è fondata. Le contrarie eccezioni sollevate dall'intermediario devono, pertanto, essere integralmente respinte.

La controversia va decisa in continuità con i principi fissati dalla Corte Costituzionale (sentenza 263/2022) che, allineandosi alla giurisprudenza europea (caso *Lexitor*), ha riconosciuto al consumatore il diritto incondizionato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, dichiarando incostituzionali i limiti temporali previsti dalla precedente normativa nazionale. Alla luce di questo quadro di tutele, non può essere condivisa la tesi dell'intermediario circa l'inapplicabilità della disciplina europea ai prestiti contro cessione del quinto. Le garanzie previste dall'articolo 125 *sexies* del TUB hanno infatti portata generale e prevalgono sulle eventuali limitazioni previste dalla normativa speciale del D.P.R. n. 180/1950. Parimenti infondate risultano le argomentazioni volte a escludere dal rimborso le spese di istruttoria e i costi versati a soggetti terzi. La legge stabilisce che il consumatore ha diritto alla riduzione dell'intero "costo totale del credito", il quale comprende tutte le spese a suo carico necessarie per ottenere il prestito, indipendentemente dal momento in cui il servizio è stato eseguito, o dal soggetto (banca o terzo mediatore) che ne ha beneficiato materialmente. Pertanto, l'intermediario non può negare il diritto alla restituzione basandosi sulla natura iniziale della spesa. Infine, nemmeno le modifiche introdotte dal più recente D.L. 104/2023 possono giustificare il rifiuto dell'intermediario, poiché una normativa nazionale non ha potuto derogare a diritti garantiti in sede costituzionale ed europea. S'impone, di conseguenza, il riconoscimento del credito nei confronti dell'intermediario che dovrà restituire in favore del ricorrente delle quote indebitamente trattenute.

La distinzione tra costi immediati e ricorrenti mantiene la propria utilità al solo scopo di individuare lo specifico criterio di calcolo da adottare per determinare l'ammontare da rimborsare. Tale importo dovrà infatti essere quantificato analizzando le specifiche clausole del contratto e tenendo conto delle somme pagate in origine, in proporzione alle rate effettivamente saldate rispetto a quelle concordate. Su tale premessa, va osservato che le spese di istruttoria hanno natura *up front*, in quanto volte a remunerare attività preliminari all'erogazione del credito. Parimenti con riguardo ai costi di intermediazione, la clausola fa rinvio al conferimento dell'incarico al terzo che circoscrive le attività alla fase preliminare. Il criterio di rimborso da adottare è quello della curva degli interessi, con la conseguenza, per quanto sin qui detto, che le somme dovute si determinano in € 124,44 ed in € 81,45, per le due suddette voci di spesa, rispettivamente. La somma dovuta al ricorrente conseguentemente ascende ad € 205,89, oltre ai richiesti interessi, da calcolarsi al tasso legale dalla data del reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,20%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,71%						
spese d'istruttoria				330,00 €	Up front	Curva degli interessi	124,44 €		124,44 €
costi d'intermediazione				216,00 €	Up front	Curva degli interessi	81,45 €		81,45 €
Totale									205,89 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 205,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE